

Provincia di Asti

Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 s.m.i. ed art. 13 della l.r. 40/98 s.m.i. ed autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 alla costruzione ed esercizio di impianto fotovoltaico "a terra" di potenza nominale pari a 904,6 kWp - fraz. Casabianca, loc. Vallemanina, del Comune di Asti (AT). Proponente: Società G.A.I.A. S.p.A., con sede legale ad Asti (AT) - via Brofferio, 48.

Con riferimento al progetto presentato dalla Società G.A.I.A. S.p.A., con sede legale ad Asti (AT) - via Brofferio, 48 (omissis) si pubblica, a conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art.12, comma 8, della L.R. 40/98 e s.m.i., per estratto, il seguente provvedimento: determinazione dirigenziale n. 4.598 del 13.09.2011 ad oggetto: Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 s.m.i. ed art. 13 della l.r. 40/98 s.m.i. ed autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 alla costruzione ed esercizio di impianto fotovoltaico "a terra" di potenza nominale pari a 904,6 kWp - fraz. Casabianca, loc. Vallemanina, del Comune di Asti (AT).

Proponente: Società G.A.I.A. S.p.A., con sede legale ad Asti (AT) - via Brofferio, 48. (omissis)

N.B.: i testi integrali e gli allegati alla presente deliberazione sono depositati presso l'ufficio deposito progetti - piazza Alfieri, 33 - 14100 Asti.

(omissis)

Per tutto quanto sopra esposto

Determina

A. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

B. DI PRENDERE ATTO delle risultanze e dell'esito positivo della Conferenza dei Servizi ex. art. 12 del D. Lgs. 387/03 ed art. 13 l.r. 40/98 s.m.i.

C. DI ESPRIMERE giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di costruzione ed esercizio di impianto fotovoltaico "a terra" di potenza nominale pari a 904,6 kWp - fraz. Casabianca, loc. Vallemanina, del Comune di Asti (AT). Proponente: Società G.A.I.A. S.p.A., con sede legale ad Asti (AT) - via Brofferio, 48. (omissis), per le seguenti motivazioni:

- Il progetto è finalizzato a sfruttare una fonte di energia rinnovabile utile all'ottenimento di energia con basso impatto ambientale;
- l'area interessata - ex discarica - pur inserita in un'area protetta ma quando essa era già presente, veniva indicata come "zona di attrazione" di impianti fotovoltaici ai sensi dei criteri E.R.A. di cui alla Relazione Programmatica sull'Energia - provvedimento della Giunta della Regione Piemonte n. 30-12221 del 28.09.2009;
- I sistemi di mitigazione ed il piano di monitoraggio previsti, limitano e controllano l'impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbati dal progetto fotovoltaico;
- Le caratteristiche dell'intervento sono congruenti con le strategie riferibili ad uno sviluppo sostenibile del territorio;

D. DI AUTORIZZARE, per quanto sopra, la Società sopracitata alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso.

E. DI VINCOLARE la suddetta autorizzazione al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ed al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei pareri, autorizzazioni e nulla-osta conclusivi espressi dagli Enti e soggetti coinvolti nel procedimento.

F. DI DARE ATTO che nel presente provvedimento, che reca il giudizio di compatibilità ambientale, necessariamente comprensivo dell' autorizzazione energetica unica art. 12 D.Lgs 387/03, così come deciso dalla Conferenza di Servizi, non sono ricomprese le seguenti autorizzazioni e concessioni:

- Nulla osta M.I.S.E. in merito alla procedura ex art. 95 del D.Lgs 259/03;
- Denuncia ai sensi dell'art. 6 della l.r. 23/84, che dovranno essere trasmessi alla Provincia prima dell'avvio dei lavori;

G. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi;
- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non ricompresi o assorbiti dal presente atto.
- ha unicamente valore per la durata connessa all'attuale fase di bonifica post gestione dell'ex discarica, di cui alla relazione prescritta al punto 2 - B dell'allegato A) della presente determinazione dirigenziale - a partire dalla data di avvenuta notifica al proponente e potrà essere rinnovata previa esplicita istanza dello stesso, da presentarsi almeno 180 giorni prima della suddetta scadenza. Resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica;
- decade, previa diffida ed assegnazione del termine per controdedurre e per adempiere alle prescrizioni, se non viene rispettato quanto autorizzato e prescritto relativamente alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto;
- può essere revocata in caso di inattività prolungata dello stesso (1 anno).

H. DI PRECISARE ALTRESÌ che la Soc. GAIA S.p.A.:

- risponde esclusivamente in proprio, tenendo sollevata ed indenne la Provincia di Asti, da qualunque danno o pregiudizio possa derivare a terzi o cose a seguito del presente atto;
- è obbligata al recupero ambientale del sito a seguito della dismissione dell'impianto. I costi degli interventi di ripristino e dello smaltimento del materiale residuo sono a totale carico dello stesso soggetto esercente. A garanzia dei rischi contro un futuro mancato ripristino la Soc. GAIA S.p.A. deve provvedere, prima della messa in esercizio dell'impianto, alla stipula di apposita fidejussione bancaria o assicurativa a favore del Comune, da quantificarsi in proporzione al valore delle opere di ripristino descritte nel progetto approvato;
- è altresì obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi, in particolare in relazione al rispetto ed alla salvaguardia delle reti infrastrutturali presenti.

I. DI STABILIRE che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di 3 anni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 9, della l.r. 40/1998 e di 5 anni, per la realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs 152/06 s.m.i.;

L. DI STABILIRE che l'impianto di rete per la connessione, così come validato da ENEL Distribuzione, non è soggetto all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto fotovoltaico, previsto dall'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/03.

M. DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla Soc. GAIA S.p.A. e di trasmettere copia dello stesso ai diversi soggetti interessati.

N. DI SEGNALARE che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

O. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

P. DI DARE ATTO che ARPA provvederà, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, l.r. 40/1998, ad assicurare il controllo delle condizioni previste per la realizzazione.

Q. DI INVIARE il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione dello stesso all'Albo della Provincia.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)

Il Dirigente del Servizio Ambiente

Angelo Marengo

Il Direttore Generale Segretario

Giuseppe Gorla